



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Collegio di Milano

- | | |
|---|---|
| - Prof. Avv. Antonio Gambaro | Presidente |
| - Prof.ssa Antonella Sciarrone Alibrandi | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| - Prof. Avv. Emanuele Lucchini Guastalla | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| - Dott. Mario Blandini | Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario (Estensore) |
| - Avv. Paolo Bertazzoli Grabinski Broglio | Membro designato dalla Banca d'Italia e nominato, in via provvisoria, quale supplente del componente effettivo designato dal C.N.C.U. |

nella seduta del 16 settembre 2010 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario;
- la relazione istruttoria della Segreteria Tecnica

FATTO

Il ricorrente, in data 23 marzo 2009, presentava all'intermediario reclamo avverso il mancato "*congelamento*" di un bonifico da lui ordinato, nonostante avesse immediatamente denunciato il sospetto di avere subito una truffa relativa ad una vendita on line per l'importo di euro 1.915,00. L'intermediario riscontrava il reclamo rilevando che, essendo stato eseguito l'ordine di bonifico immediatamente, giusta disposizione irrevocabile del cliente, ogni doglianza del cliente non aveva giustificazione alcuna.

Con il ricorso il cliente, insoddisfatto dell'esito del reclamo, chiedeva a questo Collegio il risarcimento dell'importo relativo al bonifico in oggetto, eseguito mediante home banking, deducendo di avere tempestivamente richiesto un intervento idoneo a impedire "l'accredito della somma".

DIRITTO

I dati fattuali che questo Collegio è chiamato a esaminare e valutare al fine di pervenire ad una corretta decisione del procedimento, possono così sinteticamente riassumersi:

In data 9 marzo 2009 il ricorrente dispose il bonifico transfrontaliero *on-line* in Gran Bretagna.

A seguito di tale ordine, l'intermediario, nello stesso giorno, alle 12:37:23 diede al ricorrente "**conferma esecuzione bonifico estero**" addebitando, sul suo conto, l'importo di cui al bonifico. A fronte di tale fatto, il ricorrente, con il ricorso, ha chiesto, nei confronti dell'intermediario, il riconoscimento del diritto al risarcimento della somma di cui al bonifico, lamentando che il pagamento del prezzo di acquisto di una macchina fotografica effettuato on line sarebbe avvenuto "nonostante i ripetuti tentativi di bloccare il pagamento di tale somma".

Fatto incontrovertito dal quale prendere le mosse è il seguente: l'ordine di bonifico effettuato dal ricorrente fu dato con "disposizione irrevocabile" giusta la previsione



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

espressa contenuta nel Foglio informativo “operazioni estere” con riferimento, tra le altre “a tutti i bonifici transfrontalieri ordinati”. Va, poi, evidenziato che lo stesso ricorrente, dopo avere dato l’ordine di bonifico all’intermediario, ebbe a confermare “l’avvenuto pagamento” (vedi atto di denuncia querela inviata alla Polizia postale) comunicandolo al ritenuto venditore.

Ciò posto, risulta evidente che la richiesta risarcitoria avanzata dal cliente si riveli totalmente priva di fondamento giuridico, sia perché l’ordine di bonifico era irrevocabile sia perché, una volta eseguito il pagamento, un’eventuale revoca dell’ordine (mai in realtà effettuata dal ricorrente) sarebbe stata priva di alcun effetto giuridico.

Alla luce delle suesposte argomentazioni, il Collegio - accertata la insussistenza di alcun addebito a carico dell’intermediario - non può che respingere la istanza risarcitoria proposta dal ricorrente

PQM

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANTONIO GAMBARO